

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DEI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER LA FORMAZIONE DI POSTEGGI

del 3 settembre 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati l'art. 23 Lst, l'art. 30 cpv. 1, no. 5 lett. b) RLst, l'art. 192 LOC, l'art. 44 RALOC e l'art. 49 delle NAPR;

risolve:

- Art. 1**
Oggetto L'art. 49 delle NAPR prevede il pagamento di contributi per la costruzione di posteggi comuni, imponibile a nuove costruzioni, riattazioni o trasformazioni per cui la formazione dei posteggi risulta tecnicamente difficile, eccessivamente onerosa o deturpante le caratteristiche ambientali, ad esempio nel Nucleo.
- Art. 2**
Fissazione del contributo Il contributo di cui all'art. 1 della presente Ordinanza è fissato in CHF 5'000.00 per posteggio, pari al 25% del costo complessivo medio di un posteggio (valore del terreno incluso).
- Art. 3**
Pagamento Il relativo importo deve essere versato alla Cassa comunale prima dell'inizio dei lavori, riservate eventuali altre decisioni adottate nell'ambito della concessione della Licenza edilizia.
- Art. 4**
Norma finale La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.
- Art. 5**
Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 6**
Pubblicazione La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dall'11 settembre 2014 all'11 ottobre 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 673/2014.